

L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI 1

L'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

PRELUSTRO
DELL' IVA

può essere analizzato
da un punto di vista

ASTRATTO
ed allora si
enluiscono
i profili

SOGGETTIVO
OGGETTIVO
TERRITORIALE

CONCRETO

in questo senso si analizza il
e.a. "MOMENTO IMPOSITIVO"

quando cioè l'OPERAZIONE
(CESSIONE DI BENI, FORNIT. SERVIZI)
DIVIENE CONCETTUALMENTE RILEVANTE
quando, cioè, essa si considera
EFFETTUATA



L'analisi sull'EFFETTUAZIONE DELLA
OPERAZIONE (ovvero il "MOMENTO IMPOSITIVO")
COMPIUTA CHIUDE L'ANALISI DELLA
RILEVANZA IVA DELL'OPERAZIONE

CONSEGUENZE
connesse al momento
di EFFETTUAZIONE
DELLE OPERAZIONI
(MOMENTO IMPRISTIVO)




INSORGENZA DEGLI
OBBLIGHI

FORMALI

- FATTURAZIONE
- REGISTRAZIONE
- LIQUIDAZIONE
- DICHIARAZIONE

SOSTANZIALI

(PAGAMENTO - ESIGIBILITA')



FISSA TETRREALMENTE LA
DISCIPLINA APPLICABILE
(ES. mutamento di ALIQUOTA)
e, quindi, risolve i PROBLEMI
DI DIRITTO TRANSITORIO

CAS CONCRETO (RECENTE)
MUTAMENTO ALIQUOTA ORDINARIA
DAL 20% AL 22%
(DAL 1° OTTOBRE 2013)

TRA LE CONSEGUENZE L'ESIGIBILITÀ
È UNA CONSEGUENZA NON NECESSARIA

3

EFFETTUAZIONE \neq ESIGIBILITÀ
non necessariamente dell'imposta
comperta

Sono 2 momenti legati all'effettuazione
dell'operazione che non necessariamente
coincidono

RIFERIMENTI NORMATIVI
DISCIPLINA NAZIONALE

ART. 6 DPR 633/1972

RUBRICATO: EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Tale norma si occupa esplicitamente solo del
momento in cui le operazioni in sé
considerano effettuate

I MOMENTI DELL'EFFETTUAZIONE E DELL'ESIGIBILITÀ
NON SONO ESPLICITAMENTE DISTINTI

DISCIPLINA COMUNITARIA

4

Non è così nella disciplina comunitaria che, in termini più precisi e rigorosi definisce:

FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA

(ART. 62 DIRETTIVA 2006/112 CE)

è quello "PER IL QUALE SI REALIZZANO LE CONDIZIONI DI LEGGE NECESSARIE PER L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA"

ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

viene qualificata come "IL DIRITTO CHE L'ERARO PU' FAR VALERE A NORMA DI LEGGE"

A PARTIRE DA UN DATO MOMENTO PRESSO IL DEBITORE

PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, ANCHE SE IL PAGAMENTO (CON L'IMPOSTA) PU' ESSERE DIFFERITO

↓
facendo così intendere che i due momenti (effettività ed esigibilità) se in genere sono consueti, queste non avvengono necessariamente

Quindi le
DISPOSIZIONI COMUNITARIE
distinguono

" FATTO GENERATORE "
(DELL' OPERAZIONE)

e (conseguente)



" ESIGIBILITA' " (DELL' IVA)

INFATTI

ART. 63 DIRETTIVA 2006/112/CE

" IL FATTO GENERATORE DELL' IVA SI
VERIFICA E L' IVA DIVENTA ESIGIBILE
NEL MOMENTO IN CUI E' EFFETTUATA
LA CESSIONE DI BENI O LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI "



L' EFFETTUAZIONE DELL' OPERAZIONE determina
" FATTO GENERATORE (o PRESUPPOSTO)
DELL' IVA (IVA)
(concretizzazione del presupposto)

Questa è la REGOLA ~~FATTURAZIONE~~ - ; 6

FATTOR
GENERATORE \Rightarrow FATTURAZIONE \Rightarrow ESIGIBILITÀ

La REGOLA però consente ECCEZIONI
che sono in FACOLTÀ degli STATI
MEMBRI


ciò è previsto

stall' art. 66 DIRETTIVA

- PER TALUNE OPERAZIONI
- PER TALUNE CATEGORIE DI SOGGETTI
FISICALI

lo Stato può stabilire che l'imposta
diventi ESIGIBILE in uno dei momenti
seguenti :


- NOI OLTRE IL MOMENTO DELL'EMISSIONE
DELLA FATTURA
- NON OLTRE IL MOMENTO DELL'INCASSO
DEL PREZZO



IPOTESI DI SCOLLEGAMENTO

(7)

TRA



1. ESIGIBILITA' DIFFERITA
(ART. 6, 3° COMMA DPR 633/1972)

→ In queste ipotesi si è verificato il FATTO GENERATORE ma l'ESIGIBILITA' è RINVIATA

2. ESIGIBILITA' ANTICIPATA → Al contrario delle HP 1 qui si manifesta l'ESIGIBILITA' ma non il FATTO GENERATORE
(ART. 6, 4° COMMA DPR 633/1972)

In pratica si tratta delle ipotesi di

▶ ACCONTO

▶ FATTURAZIONE ANTICIPATA (ART. 6, 4° COMMA DPR 633/72)

In questa ipotesi (2) gli obblighi formali e sostanziali (che dovrebbero venire dati) vengono ANTICIPATI ed allora la UECE considera l'operazione SPETTATA nella misura in cui è stata PAGATA o FATTURATA ANTICIPALMENTE

In tale ipotesi (2) i cui adempimenti
Successivi (~~che~~ che in alcuni casi determinano
il FATTO GENERATORE IVA o il PERFEZIONAMENTO
GIURIDICO) DIVENGONO IRRELEVANTI AI FINI
IVA

N.B. Le fatture vengono a mancare
(si potrebbe per luogo di ES. o
Riduzioni)



NOTE DI VARIAZIONI



ART. 26 DPR 633/1972

• Per questo ipotesi LA

~~NORMA NAZIONALE ART. 6 comma 4~~

NORMA COMUNITARIA (ART. 66 DIR. 2006/112)
è più precisa, perché nelle ipotesi di
ACCONTO o FATTURA ANTICIPATA limita gli
effetti all'aspetto della ELIGIBILITÀ ma
non al FATTO GENERATORE

La NORMA NAZIONALE, invece, 9
anticipa anche il FATTO GENERATORE,
creando un MOMENTO IRRISTIVO
AUTONOMO ("fictio iuris" o "predeterminazione normativa")

IN OGNI CASO ^{anche per la NORMATIVA NAZIONALE} VIVE' UN

COLLEGAMENTO

FUNZIONALE TRA LE

DUE MANIFESTAZIONI

ANTICIPAZIONE
(conto o fatture)

SUCCESSIVA

REALIZZAZIONE
DELL' OPERAZIONE

nel senso che

la prima manifestazione VIVE'
SE E' NELLA MISURA IN CUI VERBA'
CONFORMATA DALLA SECONDA

e difetto

L'ACCONTO corrisposto ANTERIORMENTE 10
alle CESSIONI DEL BENE o alle
ULTIMAZIONI DEL SERVIZIO

OPERAZIONE
DEFINITIVA

DEVE ESSERE RIFERITO AD UNA OPERAZIONE
PROSPETTIVAMENTE DETERMINATA E, DI CONSEGUENZA,

QUALIFICATO IN TERMINI PROVISIONALI CON
RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE DEFINITIVA
SIA PER QUANTO CONCERNE

1 PRESUPPOSTI { oggettivo
oggettivo
territoriale

SIA PER QUANTO CONCERNE IL

REGIME IVA { IMPONIBILITA'
NON IMPONIBILITA'
ESENZIONE

Se l'OPERAZIONE DEFINITIVA si realizza
DIVERSAMENTE RISPETTO AGLI ELEMENTI
PREDETERMINATI NELL'ACCONTO

↓ occorre procedere
con le

NOTE DI VARIAZIONE
(ART. 26 DPR 633/1972)
- LEGGERS -

ECCESZIONE : la variazione non riguarda l'ALIQUOTA che rimane congelata al momento ANTICIPATO dell'ACCONTO o della FATTURA

11

Tutto ciò è fissato nell'

ART. 93
DIRETTIVA
2006/112/CE

REGOLA

L'ALIQUOTA è DETERMINATA NEL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA IL FATTO GENERATORE

ECCESZIONI

- PAGAMENTI ANTICIPATI

- FATTURAZIONE

L'ALIQUOTA RIMANE FISSATA AL MOMENTO DELL'ESIGIBILITÀ E NON AL MOMENTO, SUCCESSIVO, DEL FATTO GENERATORE

9. ESIGIBILITÀ FRAZIONATA 12

- PIÙ CONSEGNE
- PIÙ ACCONTI (pagamenti frazionati)

MOMENTO IMPRINTIVO PER LE OPERAZIONI IC INTRAUE

CESSIONE DI BENI → MOMENTO DELLA
PARTENZA DEI
BENI DAL TERRITORIO
DI ORIGINE

Sia per il
CEDENTE

Sia per il
CESSIONARIO

Da questo momento scatta il tempo massimo
per il CESSIONARIO per ricevere la FATTORE
che dal 2013 è di 2 mesi

DEBORO PER PARTIRE scatta il obbligo
per il CESSIONARIO di ATTENDERE

AUTOFATTURA entro il 15 del mese
successivo (quindi entro il 15 del 3° mese
della avvenuta spedizione della
merce)

PRESTAZIONI DI
SERVIZI



ULTIMAZIONE

13

SALVO CHE IL PAGAMENTO
DEL PREZZO O DI PARTE DI
ESSO NON ANTICIPÌ
L'ULTIMAZIONE

↓ in questo caso

PAGAMENTO
(RISPARMIA DEGLI ACCONTI)

Particolarità: servizi a carattere periodico
o continuativo

↓
MOMENTO INDEBITTO



DATA DI MATURAZIONE DEI
CORRISPETTIVI

IN OGNI CASO

~~EFFETTIVAMENTE~~ DECORSO 1 ANNO DALL'INIZIO
DELLA PRESTAZIONE (SE SUP. AD 1 ANNO)

SALVO CHE VI SIANO PAGAMENTI
ANTICIPATI (ACCONTI)

Tali disposizioni (sulle prestazioni di servizi) sono
state recepite con la L. 217/2011 (COSTITUZIONE 2010)
che ha introdotto il nuovo

comma 6 dell'ART. 6 (USUFRUTTO)

Gli ACCONTI NEGLI CONTRATTI DI BENI INTRINSEC SONO

IRRELEVANTI

Art. 220 direttiva 2006/12/CE
HA Soppresso l'obbligo di fatturazione degli acconti

(rimane ferma ~~la~~ ~~regola~~ l'anticipata volontaria fatturazione rispetto all'acconto versato)


RATIO

1. EVITARE DI STELLARE L'UNITARIETA' DELL'OPERAZIONE (con necessità, quindi, di successivi n. di variazioni)

2. EVITARE L'IMBARAZZO INTERPRETATIVO DA PARTE DEL CREDITORE NEL VERIFICARE SE, DI VOLTA IN VOLTA, IN BASE AL PASSO DELL'ACQUIRITO L'ACCONTO ANDREBBE O NON FATTURATO

Debito: ANTICIPATO TOTALE PAGAMENTO \rightarrow EQUIPARATO a PAGAMENTO NON ACCONTO

QUINDI' IN ABBITO 15
US IN BMO 3 ASLOGHE
ALLA REGOLA



- 1 - EMISSIONE DELLA FATTURA
- 2 - INCASSO DEL PREZZO (TOTALE &
C PER I BENI) ANCHE
~~(NO ACCONTI)~~ O PARZIALE
(PER I SERVIZI)
- 3 - OMESSA O TARDIVA
FATTURAZIONE DA PARTE DEL
CEDENTE

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE 16 DEI OPERAZIONI NELLA DISCIPLINA NAZIONALE (ART. 6 DPR 633/1972)

Il MOMENTO è diverso a seconda del
TIPO DI OPERAZIONE:

CESSIONI DI BENI

CESSIONE DI
BENI IMMOBILI



STIPULAZIONE
DELL'ATTO

CESSIONE DI
BENI MOBILI



CONSEGNA O
SPERIZIONE

~~DEROGA~~

~~PER TUTTI I BENI
IMMOBILI E MOBILI~~

~~Se gli EFFETTI TRATTATIVI si
producono SUCCESSIVAMENTE
si guarda al MOMENTO DI
REALIZZAZIONE DI QUESTI~~

DEROGHE

17

1. ^{GLI} EFFETTI TRAPLATIVI SI VERIFICANO DOPO → MOMENTO IMPOSITIVO: REALIZZAZIONE DEGLI UFFORTI

PARTICOLARITÀ: BENI MOBILI → IL DIFFERIMENTO NON PUÒ ESSERE SUPERATO AD 1 ANNO

ESempi: - CONDIZIONE ESPRESSIVA
- VENDITA A PROVA
- VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO
- CONTRATTO ESTIMATORIO



↓ momento impositivo

RIVENDITA A TERZI

oppure

per i BENI NON RESTITUITI

il TERMINI CONVENUTO

(e comunque NON OLTRE 1 ANNO)

FUNZIONE ANTIEUSIVA:



PRINCIPIO: non può mai essere rimesso ad un atto di volontà del destinatario la DISCIPLINA DEL CASO

ancora nel CONTRATTO
ESTIMATORI'S

17 BUS

Se i beni sono RESTITUITI ENTRO
IL TERMINE CONVENUTO

(e, comunque, ENTRO 1 ANNO
DALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE)

LA VENDITA NON RISULTA PERFEZIONATA
E QUINDI NON SOGGE ALCUN OBBLIGO
IVA IN CARO ALE PARTI

2.

CESSIONI PER ATTO
DI PUBBLICA AUTORITA'

18

CESSIONI PERIODICHE
O CONTINUATIVE IN BASE
A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZ.



PAGAMENTO
DEL
CORRISPETTIVO

3.

AUTOCONSUMO o
DESTINAZIONE A
FINALITA' ESTRANEE



PRELIEVO
DEI BENI

PRESTAZIONI DI
SERVIZI

REGOLA : Le prestazioni di servizi si considerano
effettuate all' ATTO DEL

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO * ^{VEDI} 18 BIS

DEROGA : A PRESTAZIONI DI SERVIZI GRATUITI
A AUTOCONSUMO DI SERVIZI, DESTINAZIONI A
FINALITA' ESTRANEE
si considerano effettuate nel MOMENTO IN
CUI LE PRESTAZIONI SONO RESE

COSA DEVE INTENDERSI PER

"MOMENTO DEL PAGAMENTO"?

18 BIS

Per evitare problemi di legittimità soprattutto di
diffondersi dei mezzi alternativi di pagamento
(es. BONIFICI, CARTE DE CREDITO, ecc.)

l'A.F. ha in più interventi di PRASSI
affermando che

il MOMENTO DEL PAGAMENTO
deve essere individuato in
relazione al



MOMENTO IN CUI SI È AVUTA

CONOSCENZA DEL AVVENUTO ACCREDITAMENTO

DEL CORRISPETTIVO

Se l'AUTOCONSUMO assume CARATTERE
PERIODICO o CONTINUATIVO

19



NEL MESE SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI SONO POSTE

IPOTESI DI PREDETERMINAZIONE
NORMATIVA DI EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE (DISCIPLINA
INTERNA)

TUTTAVIA, se PRIMA dei MOMENTI IRRESISTIVI
SOPRA SPECIFICATI

▶ VIENE COMUNQUE
EMESSA FATTURA

▶ o PAGATO IL
CORRISPETTIVO

(c'è solo per le operazioni
INTERNE)

L'operazione si considera
EFFETTIVATA

20

ALLA DATA DELLA FATTURA
O ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

NEI LIMITI
DELL'IMBETO
FATTURATO O
PAGATO

Se la FATTURAZIONE o il PAGAMENTO è
PARZIALE → VI SARÀ UNA
FATTURAZIONE SUCCESSIVA

(*) vedi 20 BIS

1. PRECISAZIONI RIGUARDO LA FATTURA

Con riferimento alla FATTURA non costituiscono
MOMENTO IMPOSITIVO l'emissione di ALTRI
DOCUMENTI (che FATTURA NON SONO) come

- FATTURE PRO FORMA
- PRELIEVI DI FATTURA
- NOTULE (o NOTA)
- AVVISI DI PARCELLA

Ciò significa che per il professionista
l'EMISSIONE DELLA TATTURA RAPPRESENTA

20 BIS

UNA FACOLTÀ

nel periodo antecedente
a quello del pagamento del
CORRISPETTIVO

UN OBBLIGO

AL MOMENTO DEL PAGAMENTO
DEL CORRISPETTIVO

Se ciò
non avviene
o avviene in
ritardo

SANZIONI

Questi documenti, che FATTORE NON È, hanno la
FUNZIONE

21

- evidenziare il sorgere del DOBITO AI FINI CIVILISTICI
- sollecitare il pagamento
- evitare di ANTICIPARE il versamento dell'IVA che si renderebbe dovuto in caso di emissione della FATTORE

ATTENZIONE : il concetto di FATTORE come DOCUMENTO è superato e REQUISITI ESSENZIALI (NON DI PURA FORMA)

↓ nel senso che

QUALSIASI DOCUMENTO PUÒ DIVENTARE FATTORE SE QUESTO DOCUMENTO CONTIENE GLI ELEMENTI PREVISTI DALL'

ART. 21 DEL 633/1972

DITTI LO STESSO ART. 21 STABILISCE CHE LA

FATTORE PUÒ ESSERE EMessa ANCHE SOTTO FORMA DI

NOTA
CONTI
PARCELLA E SIMILI

C.T.C. n. 3592/1990

Il Giudice ^{ha} riconosciuto la VALENZA di FATTORE A NETTO CHE RITRARRA L'INDICAZIONE DELL'IVA

(L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIPRESO QUINDI L'IVA)

NEL CASO DI SPECIE MA

e così anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, era a margine annotato:

" IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE FATTORE CHE VERrà UTILIZZATO AL MOMENTO DEL PAGAMENTO

2. PRECISAZIONI RIGUARDO IL PAGAMENTO (ANTICIPATO)


Con riferimento al pagamento al momento IMPOSITIVO è ancorato alle QUALIFICAZIONI DELLA SOMMA come ACCONTO

Non vengono, quindi, assoggettate ad IVA le somme composte a titolo di:

CAPARRA CONFIRMATORIA

23

- NON COSTITUISCE CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI O DI UNA CESSIONE DI BENI, IN QUANTO
- ASSOLVE UNA FUNZIONE RIBARCOFORA
- ATTENZIONI !!! AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, LA CAPARRA VA IMPUTATA IN CONTO PREZZO (CORRISPETTIVO)



DIVENENDO PARTE DEL CORRISPETTIVO PAGATO, ENTRA NELL'IMBONIBUS DELLA FATTURA



CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITO LA CAPARRA MUTA LA PROPRIA NATURA GIURIDICA

- CASO GIURISPRUDENZIALE: Cass. n. 7056/1992

La caparra per il TOTALE CORRISPETTIVO DUOTO assume la DIVERSA NATURA DI ANTICIPATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E QUINDI, DIVENTA MOMENTO IMPOSITIVO CON SOSPENSIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI FORMALI E SOSTANZIALI

- SPESSE ANTICIPATE DAL
FORNITORE O CEDENTE IN
NOME E PER CONTO DEL CLIENTE




ESCLUSE DA IVA AI SENSI
DELL' ART. 15 N. 3

- SOMME RECEPITE IN DEPOSITO
(da riportare in apposito REGISTRO)

N.B. = OCCORRE DISTINGUERE
SE LE SOMME IN DEPOSITO
SONO SOLO A TITOLO
DI

SPESSE



ART. 15

INDISTINTAMENTE

SPESSE E CORRISPETTIVO



ART. 3 DM 31/10/1974

PREScrive L'OBBLIGO DI
FATTURARE ENTRO 60 GIORNI
I CORRISPETTIVI

DEROGHE ALLA

25

PREDEFINITA ZONA NORMATIVA
DI CUI AL COMMA 4 ART. 6

NONOSTANTE L'EMISSIONE DELLA FATTURA
L'ART. 6, 5° COMMA PREVEDE CHE
L'IVA DIVENTA ESIGIBILE ALL'ATTO
DEL

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

per una serie di operazioni,
soprattutto nei confronti di
TALUNI

SOGGETTI PUBBLICI

RATIO

POICHE' IN QUESTI CASI IL PAGAMENTO
DEL DOBITO, PER LEGGE, E' ANCORATO
ESERCIZIO
PRASS. CONTABILI
ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA




SI VUOLE EVITARE L'INGONVIENTE
IN CASO AL CEDENTE DI ANTICIPARE
L'IMPOSTA E ATTENDERE UN PERIODO
(SPESSE NON BREVE) PER RECUPERARLA
TRAMITE LA RIVALSA

N.B.

RIMANE FERMA IN OGNI
CASO (ANCHE IN QUOTE IBITESE
DI DIFFERIMENTO) LA FACOLTA'
DI APPLICARE L'IVA AL
MOMENTO DI EMISSIONE
DELLA FATTURA

CRITICITA'
DELLA NORMA

POSTO CHE L'ESUNGAZIONE E'
TASSATIVA, IL FONDAMENTO
GIURIDICO (LA RATIO) NON
APPARE COERENTE



IL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITA'
DUREBBE ESSERE APPLICABILE, NEI
CONFRONTI DI TUTTI GLI ENTI
PUBBLICI CHE RITARDA I
PAGAMENTI E NON SOLO
DI QUELLI INDICATI NELLA
NORMA

INFATTI non e' stato emesso il differimento
ed el. per


- ENTI ECCLESIASTICI
- CONI

PRELUSAZIONE

27

PER LE FATTURE DI DIFFERIMENTO DI CUI
AL COMPTON 5% LA TALE DIFFERIMENTO
RIGUARDA ^(solo) L'ESIGIBILITÀ

NON IL MOMENTO IMPRISTIVO



1 - LA FATTURA EMessa DAL CEDENTE/
PRESTATORE SI CONSIDERA
"DEFINITIVA"

2 - L'ALICQUOTA APPLICATA È ANCH'ESSA
DEFINITIVA

↓
NON PIÙ SOSPETTIBILE DI VARIAZIONI
IN CASO DI MODIFICHE LEGISLATIVE
INTERCORRENTI TRA L'EMISSIONE E IL
PAGAMENTO

ADDEMPIMENTI DEL CREDENTE

- 1 - EMETTERE FATTORA
- 2 - ANNOTARE ^(REGISTRARE) LA FATTORA NEL REGISTRO IVA VENDITE (NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 23) IN MODO DISTINTO RISPETTO ALL'ALTRE FATTORE CON IVA AD ELEGIBILITA' IMMEDIATA

FORMA LA POSSIBILITA' DI
ISTITUIRE APPOSITI
REGISTRI SEZIONALI

- 3 - COMPUTARE L'OPERAZIONE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, NEL PERIODO (MENSILE O TRIMESTRALE) NEL CORSO DEL QUALE E' STATO INCASSATO IL CORRI SPETTITO

- 4 - COMPUTARE L'OPERAZIONE NEL CALCOLO DEL VOLUME D'AFFARI DI CUI ALL'ART. 20 DPR 633/1972

IN QUESTE IPOTESI

ESIGIBILITA' DIFFERITA → REGIME ORDINARIO

ESIGIBILITA' IMMEDIATA → REGIME OPZIONALE / FACOLTATIVO



IL CEDENTE DEVE SEMPRE SPECIFICARE SE L'IVA È AD

- "ESIGIBILITA' IMMEDIATA" ○
- " " " DIFFERITA"

ANCHE PERCHÉ A CUI È CORRELATO ANCHE IL MOMENTO IN CUI IL CEDENTE/CONITTORE PUÒ DETRAERE

C.M.
328/5/97

IN ASSENZA DI UN'ESPLICITA DICHIARA

PER IL CEDENTE → ESIGIBILITA' IMMEDIATA

PER IL CEDENTE → DETRAZIONE ALL'IRTO DEL REGIME (ESIGIBILITA' DIFFERITA)

CASO GIURISPRUDENZA (CASS. 27597/2013)

Il tipo di contabilizzazione (IN SPENSIONE O A DEBITO) costituisce **COMPETENTEMENTE CONCLUDENTE** AI FINI DELLA SCOPA DEL REGIME DI ELICIBILITA'

SCRITTURE CONTABILI


EMISSIONE FATTURA

CLIENTI	1'220
" ≠	
Morel C/CONDIZIONE 1000	
IVA IN SPENSIONE 220	

INCASSO

-----
<u>BANCA</u>	<u>CLIENTI</u>
<u>IVA IN SPENSIONE</u>	<u>IVA A DEBITO</u>
	1'220
	220

ADEMPIMENTI DEL COSSIONARIO



ANNUNCIARE LA FATTURA RICORRENTE NEL
REGISTRO IVA ACQUISTI, NEI TERMINI
E SECONDO LA MODALITÀ DI CUI
ALL' ART. 25 DPR 633/1972

IN MODO DISTINTO RISPETTO ALLE
FATTURE CON DETRAZIONE IMMEDIATA

TERZA RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI
UTILIZZARE REGISTRI SEZIONALI

A PROPOSITO DEI TERMINI
IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
PUÒ ESSERE ESERCITATO, AL PIÙ
TARDI CON LA

DICHIARAZIONE RELATIVA AL
SECONDO ANNO SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI IL DIRITTO
ALLA DETRAZIONE È RETO

EFFETTI DEL
MANCANO
PAGAMENTO



L'IVA NON E'
PIU' DEDUCIBILE

CES. RIBUZIONI,
SPRANSONI ACQUISI



IL CREDITO GIUSTE
NOTA DI CREDITO

EFETZIO
DELLA DEDUZIONE



IL CESSANTE/
COMPETENTE
DEVE ATTENDERSI
IL PAGAMENTO PER
EFFETTUARE LA DEDUZIONE
DELL'IMPOSTA PROCEDIMENTALMENTE
ADEBITATA IN FATTELLA

CEDENTE/PRISTATORE

REGISTRATIONS : entro 15 Giorni dalla
DATA DI EMISIONE

LI QUILAZIONE

L'imposta partecipera' alla
liquidazione IVA DEL
PERIODO



A DI EMISIONE
DELLA FATTELLA

→ se l'incasso e' avvenuto
contemporaneamente
all'emissione

A DI EMISIONE
DELLA FATTELLA

→ se e' stato indicato
"IVA AD ESIGIBILA PER
PRECEDENZA"
- o se non e' stato
indicato NULLA

A IN CUI E' STATO
OPPETIVAMENTE
INCASSATO IL CESSANTE


→ se e' stato
indicato
"IVA AD ESIGIBILA"
DIFFERITA

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESIGIBILITÀ DIFFERITA (IL C.D. "REGIME DELL'IVA PER ASSA")


PRIMA PREVISTO SOLO PER LE IRPEF DI CUI ART. 6 COMMA 5, DPR 633/12

RIFERIMENTO NORMATIVO

ART. 7 DL 185/2008 (CONV. IN L. 2/2009)



D.L. 83/2012 (CONV. L. 134/2012)



ART. 32 BIS DL 185/2008

DECORRENZA : 01/12/2012

PROBLEMI LEGATI ALLA DECORRENZA (DECORRENZA ANOMALA in senso alla L. 212/2000)

CARATTERISTICHE DEL REGIME

34

1. L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA È DIFFERITA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CREDITIVO
2. REGIME OPZIONALE COI SÌ ADESIONE CON OPZIONE ESPRESSA NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA


REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME

1. SOGGETTI PASSIVI CON VOLUME D'AFFARI ^{NON} SUPERIORE A € 2.000.000,00 (PRIMA 200.000.000,00) → ^{quindi} AMPLIAMENTO DELLA PLATAFORMA
2. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI IVA (NON CONSUMATORI FINALI)

ALTRE CARATTERISTICHE

35

▶ PER I MEDESIMI SCOTTI PASSIVI
L'IVA SUGLI ACQUISTI DIVIENE
DISTRIBUITA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
DEI RELATIVI CORRISPETTIVI


Quindi
DIFFERIMENTO su 

(VECCHIO REGIME: SOLO COSSIONI)

LA NOVITA', giustificata per coerenza di
SISTEMA, ha fatto perdere un po' di
APPELABILITA'

▶ IL DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE IN
CASO AL COSSIONARIO O AL COMMITTENTE
(CIOE' IL CLIENTE) SORGE IN OGNI
CASO AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE

(DIFFERENZA RISPETTO AL COMMA 50
ART. 6)

 L'IMPOSTA DIVIENE IN
 OGNI CASO ESIGIBILE
 (SIA SUE COSSIONI CHE SUE
 ACQUISTI)

TRASCORSO 1 ANNO DALL'EFFETTUAZIONE
 DELL'OPERAZIONE

(FINALITA' ANTIELUSIVA)

ECCEZIONI: TALE REGOLA NON SI
 APPLICA SE, PRIMA DELLA
 SCADENZA DELL'ANNO, IL
 COSSIONARIO/CONTRIBUTENTE
 VIENE ASSOGGETTATO A
 PROCEDURE CONCORSUALI

RATIO

BENEFICIARE GLI OPERATORI
 ECONOMICI (IN PARTICOLARE LE
 PICCOLE E MEDIE IMPRESE) CHE
 HANNO DIFFICOLTA' A PAGARE L'IVA
 A CAUSA DELLA MANCANZA DI
 LIQUIDITA' (PER EFFETTO ANCHE
 DELLA CRISI ECONOMICA)

ESCLUSIONI

- OPERAZIONI SOGGETTE A RIVOLTE
 CHARGE
- REGIMI SPECIALI IVA

DEROGHE ALLA REGOLA

37

" LA FATTORE È EMESSE AL MOMENTO DELL'EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE DETERMINATA A NORMA DELL'ART. 6 "

RIFERIMENTO
NORMATIVO

: ART 21, comma 4, DPR 633/1972

ESEMPLO : FATTURAZIONE DIFFERITA
(lettera a)